



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo
Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica

8750/2015

Pisa, 31 luglio 2015

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di

Bientina
Buti
Calci
Calcinaia
Capannoli
Casale Marittimo
Casciana Terme Lari
Cascina
Castelfranco di Sotto
Castellina Marittima
Castelnuovo di Val di Cecina
Chianni
Crespina Lorenzana
Fauglia
Guardistallo
Lajatico
Montecatini Val di Cecina
Montescudaio
Monteverdi Marittimo
Montopoli in Val d'Arno
Orciano Pisano
Palaia
Peccioli
Pomarance
Ponsacco
Riparbella
San Giuliano Terme
San Miniato
Santa Croce Sull'Arno
Santa Luce
Santa Maria a Monte
Terricciola
Vecchiano
Vicopisano

e, p.c.

Ai sigg. Sindaci dei Comuni di

Pisa
Pontedera
Volterra



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo
Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica

OGGETTO: Capacità tecniche specialistiche per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici marcati CE, ai sensi della direttiva 2007/23/CE, categoria P2.

Come noto, il decreto del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U009831/XV.H.MASS(77)BIS del 4 giugno 2014 ha modificato l'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'Interno 9 agosto 2011 che, a seguito delle anzidette modifiche, contiene, oggi, una tabella dettagliata di prodotti esplosivi marcati CE, ai sensi della direttiva 2007/23/CE e s.m.i., compresi quelli appartenenti ai gruppi "T1", "T2", "P1", "P2".

Tra i prodotti P1 o P2, categoria *Gas Generators*, sottofamiglia n. 5 *Rock breaking cartridge*, figurano cartucce del tipo "ignition device", impiegate per la trasferibilità del fuoco in una catena pirica finalizzata alla frantumazione delle rocce, sia in ambito edilizio che all'interno di cave e miniere, ed equiparate da tale Allegato 1, al solo fine di individuare i corretti siti di deposito dei prodotti marcati CE, alla I^ categoria TULPS.

Allo scopo di dirimere eventuali dubbi sull'acquisto ed utilizzo di tali cartucce appartenenti alla categoria P2, si rappresenta che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. lgs. N. 58/2010, decreto di attuazione della direttiva 2007/23/CE, tali prodotti possono essere venduti a persone con conoscenze specialistiche ed utilizzati dalle stesse.

Le conoscenze specialistiche attualmente, come riporta il dispositivo normativa del citato art. 4, sono attestate dal possesso dell'abilitazione di cui all'art. 101 del Regolamento per l'Esecuzione del TULPS.

Inoltre, qualora tali cartucce vengano utilizzate in contesti che richiedono la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza ex art. 57 TULPS, come nel caso di " ... farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa ... ", le SS.LL., in qualità di autorità locali di pubblica sicurezza, potranno stabilire, in sede di rilascio di tale licenza, eventualmente a seguito di sopralluogo della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplosive, ogni prescrizione ritenuta utile e necessaria, ai sensi dell'art. 9 del citato Testo Unico, ai fini della sicurezza pubblica.

IL DIRIGENTE
Ferdani